

COMUNE DI VICENZA

PARCO DELLA PACE  
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL  
PARCO DELLA PACE DI VICENZA

Fra il Comune di Vicenza nel presente contratto denominato "Committente", rappresentato in questo atto da ..... nella sua qualità di ....., e l'Impresa ..... con sede in ..... via ....., n. ...., nel presente contratto denominata "Appaltatore", rappresentata in questo atto dal Sig. .... nella sua qualità di .....

PREMESSO CHE

- il committente intende realizzare le opere di realizzazione del Parco della Pace in Vicenza
- il committente ha ottenuto i necessari permessi in materia urbanistica – edilizia e quanto altro alle Autorità competenti nel rispetto della normative vigenti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione delle opere, prestazioni e forniture necessarie per la realizzazione delle opere di cui all'allegato progetto, secondo le modalità specificate nelle pagine seguenti.

PREMESSO CHE

- con ..... (provvedimento dell'ente), n. .... del ..... è stato approvato il progetto esecutivo inerente i lavori di realizzazione del Parco della Pace per l'importo complessivo di Euro ....., oltre IVA, di cui Euro ..... per l'importo a base di gara ed Euro ..... per i costi per la sicurezza;
- al progetto è stato attribuito il codice unico progetto (CUP) ..... ed il codice dell'opera è costituito da .....
- in data ..... è stato pubblicato il bando di gara/ è stata notificata la lettera d'invito per l'aggiudicazione dell'appalto di ..... (tipo di appalto) di ..... con procedura ..... (tipo di procedura seguita) seguendo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del solo prezzo/del prezzo e della qualità/della sola qualità con corrispettivo da stipulare ..... (a corpo/ a misura/ parte a corpo e parte a misura);
- alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) .....
- in seguito all'espletamento della gara d'appalto per i lavori di cui sopra l'impresa ..... è risultata vincitrice e di conseguenza con ..... (provvedimento dell'ente) del ..... (allegato ..... ) le è stato aggiudicato l'appalto per i lavori di ..... per l'importo complessivo di ..... IVA esclusa;
- l'impresa ..... ha costituito la cauzione definitiva per un importo di € ..... a mezzo garanzia fideiussoria **(precisare se bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, ex articolo 93, D.lgs n. 50/2016)** emessa in data ..... dalla Società ..... (Allegato ..... );
- l'impresa ..... ha stipulato l'allegata polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 104, del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato speciale d'appalto con la Compagnia assicuratrice ..... di ..... (Allegato ..... );
- il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 88 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, l' ..... (ente) recederà dal contratto;

**o, in alternativa**

- il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, l' (ente) recederà dal contratto;

**oppure**

- ai sensi dell'articolo 29 della l. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che l'impresa risulta iscritta / ha presentato istanza di iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo di ;
- in data prot. n. è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e che quindi è passato il termine dilatorio di cui all'articolo 39 della LP n. 16/2015 e che dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 l'aggiudicazione è divenuta efficace;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convergono e stipulano quanto segue:

Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione delle opere, prestazioni e forniture necessarie per la realizzazione delle opere di cui all'allegato progetto, secondo le modalità specificate nelle pagine seguenti.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.

**INDICE**

TITOLO I – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI .....	4
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO .....	4
ART. 2 - DISPOSIZIONI REGOLATRICI DEL CONTRATTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	4
ART. 3 - FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE .....	5
ART. 4 - DIREZIONE DEI LAVORI .....	5
ART. 5 - DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL'APPALTATORE .....	6
ART. 6 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 L. 136/2010 .....	6
ART. 7 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI .....	7
ART. 8 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO .....	7
ART. 9 - DIFESA AMBIENTALE E RITROVAMENTI .....	7
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	7
TITOLO II – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI .....	8
ART. 11 - TEMPI DI ESECUZIONE E PROGRAMMA DEI LAVORI .....	8
ART. 12 - PENALI .....	8
ART. 13 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI .....	8
ART. 14 - ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI .....	9
TITOLO III – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI, VARIAZIONI .....	10
ART. 15 - SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI .....	10
ART. 16 - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA .....	10
ART. 17 - VARIAZIONI DEI LAVORI .....	11
ART. 18 - REVISIONE PREZZI .....	11
TITOLO IV – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	12
ART. 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E RAPPRESENTANZA .....	12
ART. 20 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE .....	12
ART. 21 - PERSONALE DELL'APPALTATORE .....	14
ART. 22 - DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE .....	14
ART. 23 - LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE SUBAPPALTATRICI .....	15
ART. 24 - DISCIPLINA DEL CANTIERE .....	15
ART. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO .....	15
ART. 26 - DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI .....	15
ART. 27 - RINVENIMENTO DI OGGETTI .....	15
ART. 28 - CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE .....	15
ART. 29 - NORME DI SICUREZZA .....	16

ART. 30 - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE .....	16
TITOLO V – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI .....	17
ART. 31 - VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI.....	17
ART. 32 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA .....	17
TITOLO VI – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI.....	19
ART. 33 - FORMA DELL'APPALTO .....	19
ART. 34 - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI .....	19
ART. 35 - NUOVI PREZZI.....	21
ART. 36 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI.....	21
ART. 37 - CONTABILITÀ DEI LAVORI .....	21
ART. 38 - PAGAMENTI IN ACCONTO - SAL.....	21
ART. 39 - PAGAMENTO A SALDO - CONTO FINALE .....	22
ART. 40 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE .....	22
TITOLO VII – CONTROLLI .....	23
ART. 41 - PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL'APPALTATORE .....	23
TITOLO VIII – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO.....	24
ART. 42 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, COLLAUDO.....	24
ART. 43 - RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO .....	24
ART. 44 - COLLAUDO STATICO.....	25
ART. 45 - ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE .....	25
ART. 46 - GARANZIE .....	25
TITOLO IX – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	27
ART. 47 - DANNI ALLE OPERE .....	27
ART. 48 - ACCORDO BONARIO .....	27
ART. 49 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE .....	27
ART. 50 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	27
ART. 51 - RECESSO DAL CONTRATTO .....	28
ART. 52 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE .....	28
ALLEGATI AL CONTRATTO .....	29

## **TITOLO I – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI**

### ***Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO***

L'Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione delle opere indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le prestazioni di mano d'opera, la fornitura di materiali, le opere murarie e impiantistiche occorrenti.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto e nella cifra a forfait e nella cifra a misura anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere che dovranno tutte essere eseguite nel rispetto delle vigenti norme.

Le opere saranno eseguite a perfetta e piena regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Fanno parte dell'Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopracitati che potranno essere richiesti all'Appaltatore in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le eventuali prestazioni di mano d'opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo intervento.

L'Appaltatore prende atto che il Committente si riserva di scorporare dall'Appalto e fare eseguire ad altre Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere oggetto dell'Appalto stesso, senza che per tale motivo l'Appaltatore possa avanzare riserve o chiedere risarcimenti o particolari compensi, salvo quanto disposto dall'articolo 3 del presente contratto.

Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori e dei documenti allegati nonché di tutta la normativa vigente in materia.

### ***Art. 2 - DISPOSIZIONI REGOLATRICI DEL CONTRATTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO***

L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- progetto delle opere;
- disciplinare di gara/lettera d'invito
- verbale di procedura di gara, del \_\_\_\_\_, con relativi allegati;
- offerta tecnica;
- offerta economica;
- \_\_\_\_\_;

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 e nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Costituiscono il progetto e suoi atti conseguenti e sono parte integrante del Contratto, i seguenti documenti:

- Il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici D.M. 19/4/00 n. 145;
- Il presente schema di contratto di appalto / norma amministrative per l'esecuzione dei lavori.
- Il progetto dei lavori costituito da tutti gli elaborati come da Elenco.
- L'insieme delle autorizzazioni ricevute dal progetto con le relative specifiche e condizioni.
- La notifica preliminare (ex d.lgs. 81/08);
- Il prezziario regionale lavori pubblici della Regione Veneto agg. settembre 2013 e il listino prezzi opere agroforestali della regione Veneto agg. 8/2/2012, e, in subordine in caso di mancanza o incompletezza dei prezzi ivi riportati, in ordine di precedenza nell'applicazione eventuale, i listini prezzi del Comune di \_\_\_\_\_

Milano agg. 2017, della provincia di Trento agg. 2014, il prezzario opere forestali della regione Lombardia agg. 2016, quest'ultimo valido per supplire al listino opere agroforestali, il prezzario Assoverde 2015-2017, il prezzario Acque vicentine vigente,. Sulla base di questi listini sono stati ricavati gli elenchi prezzi di progetto. L'insieme di questi prezzari costituisce l'Elenco prezzi unitari di contratto con l'avvertenza che l'elenco prezzi di progetto ove possibile, prevale in caso di applicazione sui prezzari di cui sopra.

Il computo metrico estimativo, per quanto parte del progetto, non fa parte dei documenti d'appalto

#### **Art. 3 - FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE**

Il corrispettivo dovuto dall'ente committente all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, ammonta a EUR 9.701.777,05 (euro Novemilionesettecentounomilasettecentosettanasette/05) di cui EUR 433.335,93 (euro quattrocentotrentatremilatrecentotrentacinque/93) per costi specifici della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Salvo la piccola quota di lavori a misura, pari ad euro 3.181,50 , la contabilizzazione dei lavori è stabilita a corpo e i lavori debbono essere consegnati "chiavi in mano".

Sono escluse le spese relative agli allacciamenti alle reti dei servizi

I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nell'articolo apposito seguente.

L'aggiudicazione dei lavori è stata effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

Le indicazioni del presente contratto ed i disegni e documenti allegati al contratto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'Appalto. Il committente si riserva comunque l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel Capitolato e sempre nei limiti dell'art. 106 del Codice.

Con riferimento all'importo complessivo dei lavori, la suddivisione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

	<i>Categoria prevalente:</i>		<i>importo lavori</i>	<i>% su totale</i>
OS24	verde e arredo urbano	euro	5 647 406,13	58,21%
	<i>Categorie diverse dalla prevalente:</i>			
OG1	edifici civili e industriali	euro	1 726 235,07	17,79%
OS21	opere strutturali speciali	euro	213 520,15	2,20%
	acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere		316 415,16	3,26%
OG6	di irrigazione e di evacuazione	euro		
OG11	Impianti tecnologici	euro	1 520 512,01	15,67%
	finiture di opere generali in materiali		75 838,32	0,78%
OS6	lignei, plastici, metallici e vetrosi	euro		
	opere ed impianti di bonifica e		201 850,21	2,08%
OG12	protezione ambientale	euro		
	<b>TOTALE</b>	<b>euro</b>	<b>9 701 777,05</b>	<b>100,00%</b>

Il subappalto e l'avvalimento sono consentiti nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente (art. 105 DM 50/16 e DM 248 10/11/2016).

#### **Art. 4 - DIREZIONE DEI LAVORI**

Il Committente dichiara di aver istituito un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'intervento costituito da un Direttore dei Lavori e da eventuali assistenti con compiti di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.

In particolare il Committente dichiara di aver affidato l'incarico della Direzione lavori dell'appalto a....., la quale definirà all'inizio dei lavori l'Ufficio della Direzione lavori.

Il Committente dichiara inoltre di riconoscere l'operato del Direttore dei Lavori, quale Suo rappresentante, per tutto quanto attiene all'esecuzione dell'Appalto.

Le Direzione lavori sarà espletata secondo prassi consuete, nel rispetto della normativa vigente e secondo le linee Guida dell'ANAC.

#### **Art. 5 - DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

L'Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell'area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'Appalto. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi contenuti nel presente progetto e non valutati.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia. Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate;
- f) dell'Elenco prezzi unitari allegato al contratto, del Prezzario ufficiale della Regione Veneto anno 2013 e degli altri listini già citati;
- g) dei disegni e degli elaborati di progetto.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente compresi tra gli elaborati contrattuali, senza che ciò possa dare adito a riconoscimento all'appaltatore di oneri aggiuntivi; tali elaborati potranno favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni e negli elaborati contrattuali.

In presenza degli impianti di cui all'art.1 del DM 37 del 22/1/2008 una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni dalle norme, in ordine alla "sicurezza degli impianti" ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Le marche di materiali, componenti di vario tipo e impianti, eventualmente indicate negli elaborati progettuali, non sono vincolanti ma rappresentano il tipo di materiale, di impianto o componente richiesto; previa accettazione da parte della d.l. alla cui discrezionalità è demandata la valutazione e accettabilità in relazione alle caratteristiche estetiche, potranno essere installati materiali, componenti o impianti aventi medesime o superiori caratteristiche o prestazioni qualitative.

#### **Art. 6 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 L. 136/2010**

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: \_\_\_\_\_;

IBAN: \_\_\_\_\_;

Intestatario \_\_\_\_\_;

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrata in forma a \_\_\_\_\_.

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente delle



notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### *Art. 7 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI*

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente.

#### *Art. 8 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO*

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo.

#### *Art. 9 - DIFESA AMBIENTALE E RITROVAMENTI*

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere, in particolare alle specie vegetali esistenti, al sistema di scorrimento delle acque e alla fauna presente, secondo le indicazioni di progetto.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali, provenienti sia da abbattimenti di alberi e arbusti, sia da scavi o demolizioni di manufatti murari, solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso di lavori di scavo riguardanti sia le opere murarie, sia le opere di modellazione del terreno, che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

L'appaltatore è informato del fatto che il sito è stato oggetto di attività di bonifica bellica per aver potuto consultare e trarre copia di tutta la documentazione in merito, e delle particolari procedure e attività previste volte allo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni come definite in dettaglio nel progetto ed in particolare nel Capitolato.

L'appaltatore è anche informato, per aver potuto consultare e trarre copia di tutta la documentazione in merito, che il sito del Parco è soggetto a rischio archeologico e che, su indicazione della locale Soprintendenza, il Committente ha previsto a carico dell'Appaltatore una assistenza archeologica continuativa cui l'appaltatore dovrà offrire la massima assistenza e collaborazione. E' anche informato delle particolari procedure previste per le attività di scavo legate a tale fattispecie e meglio definite nel progetto.

Con riferimento alle fattispecie considerate nei due capoversi precedenti sono state introdotte nel progetto le opere da contabilizzare a misura che verranno remunerate solo qualora effettivamente necessario. Eventuali maggiori opere aggiuntive in questi ambiti saranno remunerate sulla base dei prezzi contrattuali.

#### *Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI*

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 esposta per esteso presso l'ufficio .

L'ente committente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vicenza con sede a Vicenza, in via , e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è in qualità di .

## **TITOLO II – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

### ***Art. 11 - TEMPI DI ESECUZIONE E PROGRAMMA DEI LAVORI***

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

I termini per l'ultimazione dei lavori, per la redazione del conto finale e per il collaudo/attestazione di regolare esecuzione delle opere, l'entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione dei lavori e la disciplina sulla sospensione dell'esecuzione del contratto, sono specificati di seguito.

Il tempo utile per l'esecuzione delle opere è fissato in 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi, o minor tempo come da eventuale offerta in sede di gara, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, in conformità con quanto previsto in sede di progettazione esecutiva e riportato nei documenti di appalto.

La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato.

Il programma dei lavori è documento contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un'opera.

Il programma lavori, fermo restando il tempo utile per eseguire l'opera, potrà essere discusso e modificato in accordo con la D.L. in rapporto alle esigenze specifiche dell'impresa e alle condizioni di sicurezza.

La stesura finale del programma lavori redatta dall'Impresa e accettata dalla D.L. sarà lo strumento di riferimento per accertare il buon andamento dei lavori, anche in relazione alla perfetta esecuzione a regola d'arte delle opere, per l'applicazione di eventuali penali, in caso di ritardi ingiustificati durante l'esecuzione dei lavori stessi.

Il committente si riserva, comunque, la facoltà di imporre all'appaltatore di apportare modifiche o slittamenti al programma predisposto, senza che ciò possa dare adito da parte dell'appaltatore alla richiesta di particolari compensi.

I lavori relativi alle opere a verde, comunque, dovranno avvenire durante la stagione di riposo vegetativo.

### ***Art. 12 - PENALI***

La penale pecuniaria di cui all'art.113 bis del Codice dei contratti pubblici, è pari allo 0,1 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino al massimo stabilito del 10% dell'importo dell'appalto.

Quanto sopra fatto salvo il diritto del committente al risarcimento di eventuali danni recati al luogo, ai manufatti. Preesistenti o di qualunque altra natura.

### ***Art. 13 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI***

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- a) dalle prescrizioni generali del Capitolato;
- b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
- c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente Contratto;
- d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto o altri elaborati di appalto.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere, così come già evidenziato dal capitolato – Parte Prima descrizione delle lavorazioni.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Qualora, in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.



Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Le particolari modalità di accettazione del materiale vegetale sono indicate nel capitolato.

#### *Art. 14 - ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI*

Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.

I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell'Appaltatore) dovranno essere consegnati alla Direzione dei Lavori almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme.

L'Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.

### **TITOLO III – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI, VARIAZIONI**

#### ***Art. 15 - SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI***

Qualora circostanze speciali (avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali) impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere accertando le condizioni delle opere dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Il verbale è firmato dall'esecutore e indica il nuovo termine contrattuale.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Nel caso in cui durante i lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, il Direttore dei Lavori provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili redigendo apposito verbale; in tal caso la sospensione determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.

Qualunque domanda o riserva in merito alle sospensioni dovrà essere iscritta nei modi e tempi stabiliti dalla normativa vigente.

Per le opere a verde, vista la particolarità della lavorazione che potrà avvenire solo durante la stagione di riposo vegetativo i lavori devono considerarsi sospesi fino alla stagione appropriata senza che tale circostanza possa dare adito, da parte dell'appaltatore, a qualunque richiesta di compenso, indennizzo o proroga del termine di ultimazione contrattuale.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 190 del DPR 207/2010.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga formulandola con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto dei 30 giorni di tempo previsti a norma di legge per la risposta del committente.

L'Amministrazione in conseguenza di una variante o di un ordine di lavoro la cui ultimazione vada oltre la durata del contratto, può riconoscere all'Appaltatore un maggiore tempo suppletivo per l'esecuzione dei lavori. In questa ipotesi un nuovo termine di ultimazione va contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello precedentemente stabilito. In conseguenza di tale novazione del termine contrattuale di ultimazione lavori l'Appaltatore non può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi.

Per quanto non espressamente previsto nel testo che precede si rimanda alla normativa vigente ed in particolare all'art. 107 del DM 50/16.

#### ***Art. 16 - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA***

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, anche su proposta del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, potrà ordinare la sospensione dei lavori.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione può sospendere i lavori in caso di pericolo imminente per i lavoratori, disponendone la ripresa solo quando siano ripristinate le condizioni di sicurezza. Per sospensioni dovute a ragioni di sicurezza e/o pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

#### *Art. 17 - VARIAZIONI DEI LAVORI*

Varianti o modifiche (ai sensi dell'art. 106 DM 50/2016) ai lavori possono essere introdotte esclusivamente ai sensi della normativa vigente ed in particolare nei casi previsti dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici.

Nel capitolato Speciale d'Appalto, in apposito articolo, sono elencate le possibili modifiche al contratto eseguibili ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. a), esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto né possono comportare revisione dei prezzi.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore esegua qualunque variante non autorizzata come sopra è tenuto, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi.

Qualora, nel rispetto della norma il cui accertamento è demandato al responsabile del procedimento, sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.

L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato.

Il Committente, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori entro il quinto dell'importo contrattuale.

Qualora l'importo delle variazioni rientri nel quinto dell'originario importo dei lavori la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni di accettazione.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi secondo la normativa vigente (art 32 DPR 207/2010).

In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'esecutore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.

Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che comunque non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera.

#### *Art. 18 - REVISIONE PREZZI*

Non è prevista la revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice Civile.

## **TITOLO IV – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

### ***Art. 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E RAPPRESENTANZA***

Agli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, obbligandosi di informare \_\_\_\_\_, di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell'ente committente. L'appaltatore dichiara che \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato / residente a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ in funzione di \_\_\_\_\_, rappresenterà l'impresa nell'esecuzione dei lavori. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione. L'appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori i recapiti telefonici a cui far capo per tutti gli interventi 24 ore su 24 per tutta la durata del contratto comprese le giornate prefestive e festive. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

### ***Art. 20 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE***

L'Appaltatore è colui che assume il compimento dell'opera appaltata con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- comunicare al Committente il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;
- predisporre le occorrenti opere provvisorie, quali ponteggi, cesate con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- predisporre per le esigenze del Committente e della Direzione dei Lavori, un locale illuminato e riscaldato con attrezzatura minima da ufficio;
- provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;
- provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le cesate e gli altri usi;
- provvedere all'installazione, all'ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni relative al progetto, al Committente, all'Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori, ecc.;
- provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi fino alla conclusione dei lavori;
- provvedere all'esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (tabelle ferri per c.a., schizzi, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);
- provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residui e di quant'altro non utilizzato nelle opere;
- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che l'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d'arte;
- richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omissivo, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
- tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;

- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;
  - osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi della legge 1086/71 e s.m.i.; provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;
  - in fase di collaudo e consegna delle opere al Comune, vi è l'obbligatorietà di presentazione di un Piano di gestione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e funzionamento dettagliato di tutte le opere e in particolare degli impianti, con puntuale stima dei costi. La documentazione dovrà comprendere anche un Capitolato tecnico di manutenzione e gestione al fine di consentire al Comune di procedere con successiva gara per l'affidamento della gestione dell'opera a terzi. L'appaltatore dovrà inoltre effettuare puntuale passaggio di consegne al manutentore individuato dal Comune.
  - provvedere all'approvvigionamento dei materiali, i mezzi e la mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo;
  - prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità;
  - promuovere ed istituire un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
  - promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
  - promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
  - mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere;
  - assicurare:
    - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
    - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
    - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
    - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
    - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
  - rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
  - richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
  - fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
    - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
    - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto d.lgs 81/08 e s.m. e i.;
    - le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
  - mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordinamento;
  - informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
  - organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
  - affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
  - fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.
- Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con onere totale della stazione Appaltante.



L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

L'Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l'economia della costruzione e di subordinare l'obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.

Qualora nella costruzione si verificano assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, l'Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.

Per le eventuali opere escluse dall'Appalto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire:

- lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l'accatastamento, l'immagazzinamento e la custodia nell'ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dal Committente che dai fornitori da lui prescelti;
- il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;
- in generale la fornitura di materiali e di mano d'opera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici.

#### *Art. 21 - PERSONALE DELL'APPALTATORE*

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

#### *Art. 22 - DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE*

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall'Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:

- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;



- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

L'atto di nomina e accettazione dell'incarico di direttore tecnico del cantiere devono essere trasmessi al Direttore dei lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

#### *Art. 23 - LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE SUBAPPALTATRICI*

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità:

- rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico dell'Appaltatore;
- utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
- collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
- informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

#### *Art. 24 - DISCIPLINA DEL CANTIERE*

Il Direttore tecnico dell'impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; è inoltre tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l'orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall'Appaltatore.

La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera l'Appaltatore dalle relative responsabilità.

#### *Art. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO*

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

#### *Art. 26 - DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI*

Il subappalto è ammesso nei termini previsti dall'art. 105 del DM 50/2016

L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

#### *Art. 27 - RINVENIMENTO DI OGGETTI*

L'Appaltatore è tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso durante l'esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna. A tal proposito si dichiara edotto dei vincoli archeologici presenti entro l'area dei lavori e la predisposizione a proprio carico dell'Assistenza archeologica alle attività di scavo cui l'impresa dovrà fornire ogni collaborazione richiesta.

#### *Art. 28 - CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE*

Al momento della stipula del contratto l'Appaltatore deve prestare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) prevista e regolamentata dall'art. 103 del DM 50/2016.

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di danni o infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a

sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l'affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_, per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il massimale.

#### **Art. 29 - NORME DI SICUREZZA**

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.
- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri redatta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisorie, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per l'esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all'elenco prezzi.

#### **Art. 30 - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE**

L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di un apposito documento di identificazione munito di fotografia, dal quale risulti che il titolare del documento lavora alle proprie dipendenze.

Qualora l'Appaltatore subappaltasse parte dell'opera è tenuto a far assumere al subappaltatore l'obbligo descritto al comma precedente.

Anche questo documento dovrà essere munito di fotografia del titolare, attestante che lo stesso è alle dipendenze del subappaltatore.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo.

Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sono autorizzati a richiedere al lavoratore un documento di identità valido (corredato di fotografia). Comunque ed in ogni caso l'assenza dei documenti di cui ai commi 1,2,3 e 4, verrà notificata, a cura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, all'Appaltatore il quale dovrà presentare i documenti entro il giorno successivo. L'inadempimento sarà trattato a norma di legge.

## **TITOLO V – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

### ***Art. 31 - VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI***

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente contratto e negli altri atti contrattuali e di progetto che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc..

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

I lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente contratto (eseguiti in economia, a misura, a forfait, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore.

L'Appaltatore sarà obbligato inoltre a prendere egli stesso l'iniziativa per invitare la D.L. a provvedere alle necessarie misurazioni, ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che procedendo i lavori non si potessero più accertare. Per tale categoria di lavori, onde consentire la verifica delle attività effettuate, l'appaltatore, prima di intervenire, dovrà avvisare per iscritto il D.L. e la stazione appaltante con congruo anticipo.

Qualora per difetto di ricognizione, talune qualità di lavoro non potessero venire esattamente accertate, l'Appaltatore dovrà accettare le valutazioni che verranno fatte dalla D.L., in base ad elementi noti, e qualora necessario dovrà sottostare a tutte le spese e gli oneri necessari per eseguire i ritardati accertamenti.

### ***Art. 32 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA***

Il prezzo a corpo indicato nel presente contratto comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessaria alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente contratto.

Sono incluse nell'importo a corpo tutte le opere con la sola esclusione di quelle eventualmente espressamente indicate e definite, a tale scopo, nei progetti o descritte nel contratto o nel capitolato a misura, comprendendo dunque nell'appalto a corpo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio; in mancanza di tale definizione tra le opere che dovranno essere computate a corpo e quelle a misura, tutti i lavori oggetto del presente contratto dovranno intendersi parte integrante dell'importo indicato a corpo senza esclusioni di sorta.

Sono inoltre comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate dai disegni esecutivi, le parti di impianti, gli allacciamenti alle reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua, ecc. sia eseguiti direttamente dall'Appaltatore che dalle Società interessate alle quali l'Appaltatore è obbligato a prestare l'assistenza richiesta.

Per la parte a corpo l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Qualora, nell'ambito dei lavori oggetto del presente contratto si rendesse necessaria la realizzazione di opere da valutare a misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.

Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto. Tutte le opere incluse nei lavori a misura si intenderanno dunque eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente contratto senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell'Appaltante, di qualunque tipo.

Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale

posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Le eventuali prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente contratto; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

## **TITOLO VI – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

### ***Art. 33 - FORMA DELL'APPALTO***

Salvo la quota di lavori a misura, tutte le opere oggetto del presente Appalto verranno compensate sulla base di un prezzo globale e forfetario, comprensivo di tutte le opere che compongono l'opera descritta nell'allegata specifica tecnica e in tutti gli elaborati componenti l'appalto.

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del DPR 207/2010; per la parte dei lavori a corpo le opere saranno contabilizzate progressivamente nei vari stati di avanzamento, sulla base di una percentuale stimata corrispondente alla quota parte del lavoro effettivamente svolto al momento della stesura dello stato di avanzamento.

Il corrispettivo dell'appalto dei lavori comprende la cessione dei materiali di risulta da scavi e demolizioni. Ai sensi dell'art. 36 Comma 2 del Capitolato Generale, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito è stato ritenuto equivalente all'onere di conferimento a discarica.

Qualora l'offerta dell'Appaltatore comprenda la realizzazione di opere migliorative in variante al progetto, esse entreranno a far parte integrante delle opere oggetto di appalto alle medesime condizioni delle restanti opere all'interno del prezzo complessivo forfetario offerto.

### ***Art. 34 - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI***

Con riferimento agli importi per i lavori ed oneri compensati a corpo, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

1 PARCO	scavi e demolizioni, movimenti terra	euro	1 654 205,35
2 PARCO	opere stradali e di pavimentazione esterna	euro	646 233,79
3 PARCO	opere da giardinere e forestali	euro	1 265 067,35
4 PARCO	elementi d'arredo esterni	euro	571 012,55
5 PARCO	impianti idricosanitari, antincendio, idraulica	euro	67 775,33
6 PARCO	impianti elettrici e simili	euro	253 816,77
7 P. EST	scavi e demolizioni, movimenti terra	euro	91 855,18
8 P. EST	opere stradali e di pavimentazione esterna	euro	164 351,85
9 P. EST	opere da giardinere e forestali	euro	14 807,04
10 P. EST	elementi d'arredo esterni	euro	65 984,77
11 P. EST	impianti idricosanitari, antincendio, idraulica	euro	71 162,27
12 P. EST	impianti elettrici e simili	euro	254 796,91
13 GIARD	scavi e demolizioni, movimenti terra	euro	43 163,51
14 GIARD	opere stradali e di pavimentazione esterna	euro	307 741,90
15 GIARD	opere da giardinere e forestali	euro	91 439,32
16 GIARD	elementi d'arredo esterni	euro	349 154,54
17 GIARD	impianti idricosanitari, antincendio, idraulica	euro	132 188,79
18 GIARD	impianti elettrici e simili	euro	28 535,31
19 P. SUD	opere stradali ed esterne di tutti i tipi	euro	94 580,33
20 P. SUD	impianti idricosanitari, antincendio, idraulica	euro	14 115,51
21 P. SUD	impianti elettrici e simili	euro	33 855,87
22 P. NORD	opere stradali ed esterne di tutti i tipi	euro	173 338,71
23 P. NORD	impianti idricosanitari, antincendio, idraulica	euro	31 173,26
24 P. NORD	impianti elettrici e simili	euro	40 353,61
25 H1	scavi e demolizioni	euro	69 785,77
26 H1	strutture	euro	338 785,67
27 H1	murature e tramezzi	euro	68 442,07
28 H1	sottofondi pavimenti e vespai	euro	116 190,31
29 H1	intonaci e rivestimenti	euro	39 457,84
30 H1	isolanti e coibenti	euro	21 137,93
31 H1	impermeabilizzazioni	euro	43 018,34
32 H1	tetti e lattonerie	euro	103 447,69
33 H1	opere da fabbro e serrmentista	euro	350 868,08
34 H1	opere da falegname e d'arredo	euro	24 360,00
35 H1	tinteggiature e verniciature	euro	60 212,89
36 H1	impianti idricosanitari, antincendio, idraulica	euro	34 011,68
37 H1	impianti di riscaldamento e condizionamento	euro	44 436,55
38 H1	impianti elettrici e simili	euro	209 103,07
39 H2	opere edilizie di tutti i tipi	euro	67 936,08
40 H2	strutture	euro	209 964,53
41 H2	impianti elettrici e simili	euro	61 353,73
42 H3	opere edilizie di tutti i tipi	euro	101 750,32
43 H3	strutture	euro	164 064,85
44 H3	opere da falegname e d'arredo	euro	101 328,79
45 H3	impianti idricosanitari, antincendio, idraulica	euro	29 643,66
46 H3	impianti di riscaldamento e condizionamento	euro	271 676,80
47 H3	impianti elettrici e simili	euro	136 338,40
48 CDP	opere edilizie di tutti i tipi	euro	17 826,60
49 CDP	impianti idricosanitari, antincendio, idraulica	euro	8 937,72
50 CDP	impianti di riscaldamento e condizionamento	euro	27 010,19
51 CDP	impianti elettrici e simili	euro	86 641,74
52 MIGL	migliorie offerte in sede di gara	euro	.....
53 BCM	scavi e demolizioni, movimenti terra	euro	123 250,21
54 BCM	arredi e allestimenti	euro	78 600,00
55 PSC	oneri sicurezza da PSC	euro	231 485,72
	TOTALE	euro	9 701 777,05



Per tali lavori a corpo, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione come sopra individuata, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria eseguita. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.

Le forniture delle opere a verde oggetto di "contratto di coltivazione" potranno essere inserite in contabilità nella misura del 10%/anno sull'importo complessivo della fornitura a partire dalla data di completamento delle operazioni di trapianto e inizio coltivazione e per ogni anno solare seguente.

All'interno dell'importo dello stato di avanzamento (SAL) sarà individuato l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza in modo da non assoggettarlo al ribasso d'asta.

Le eventuali opere migliorative entreranno nella contabilità come sopra individuata in una o più voci aggiuntive a corpo per un importo pari a quello risultante dall'offerta stessa accettata dalla SA. Tale importo sarà detratto in misura proporzionale dalle altre voci con la sola esclusione degli oneri per la sicurezza. La voce per opere migliorative offerte in sede di gara così individuata sarà oggetto di contabilità forfetaria come le restanti voci.

#### *Art. 35 - NUOVI PREZZI*

I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell'"Elenco prezzi unitari" allegato alla documentazione di appalto come definito all'art. 1 saranno determinati dal Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d'opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nell'"Elenco prezzi" allegato al contratto e secondo le disposizioni normative vigenti.

#### *Art. 36 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI*

L'Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all'atto dell'inizio dei lavori i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d'opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

#### *Art. 37 - CONTABILITÀ DEI LAVORI*

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono quelli previsti all'art. 181 del DPR 207/2010:

- *il giornale dei lavori;*
- *i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;*
- *le liste settimanali;*
- *il registro di contabilità con eventuale sommario;*
- *gli stati d'avanzamento dei lavori;*
- *i certificati per il pagamento delle rate di acconto;*
- *il conto finale e la relativa relazione.*

I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori, il conto finale e la relazione sul conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.

I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure.

Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'esecutore.

I certificati di pagamento sono firmati dal responsabile del procedimento.

Le liste settimanali riportano le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore specificando le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Le liste vengono trasmesse al Direttore dei lavori almeno settimanalmente (di regola il venerdì sera della settimana considerata) o con frequenza maggiore a discrezione del Direttore lavori in caso di fasi di lavoro particolarmente intense.

#### *Art. 38 - PAGAMENTI IN ACCONTO - SAL*

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito – comprensivo della quota relativa agli oneri di sicurezza da calcolare proporzionalmente allo stato di avanzamento lavori – raggiunge, al lordo delle ritenute di legge e del ribasso effettuato in sede di gara, esclusa IVA e simili, l'importo minimo di Euro 500.000 (cinquecentomila).

Entro i 30 trenta giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e relativa richiesta dell'appaltatore, il direttore dei lavori redige e sottoscrive con l'appaltatore la relativa contabilità.

La firma del registro di contabilità e degli altri documenti contabili da parte dell'appaltatore avviene a norma dell'art. 10 del DPR 207/2010.

L'eventuale apposizione dei domande o riserve avviene pure ai sensi del medesimo DPR.

Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 15 (quindici) giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo.

L'amministrazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi trenta giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi dell'art. 30, comma 5bis del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento prescindendo dall'importo minimo predetto.

#### **Art. 39 - PAGAMENTO A SALDO - CONTO FINALE**

Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo.

Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Il pagamento della rata di saldo, ove dovuto, unitamente alle ritenute, e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto, è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio. In occasione del pagamento della rata di saldo sono accreditate o addebitate eventuali somme a congruaggio o compensazione tra le parti, maturate a qualsiasi titolo.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Per quanto attiene gli interventi di manutenzione qualora non venissero effettuati secondo quanto previsto dal progetto in termini quantitativi (n° irrigazioni, n° decespugliamenti ecc.) o venissero effettuate delle manutenzioni qualitativamente difformi, ad insindacabile giudizio della D.L., si procederà in sede di contabilità finale o di erogazione dei SAL alle detrazioni corrispondenti ovvero all'escussione della apposita garanzia.

#### **Art. 40 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE**

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

## **TITOLO VII – CONTROLLI**

### ***Art. 41 - PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL'APPALTATORE***

Tutti i lavori, qualsiasi sia la loro natura, dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali ed in particolare da quanto specificato nel Capitolato.

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte e l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi. In tal caso l'appaltatore dovrà sostenere interamente i relativi oneri.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove nel caso con oneri a carico dell'appaltatore.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi secondo le norme fissate dalla normativa vigente ed in particolare il DPR 207/2010 riportandole sul Registro di contabilità.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

## **TITOLO VIII – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO**

### ***Art. 42 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, COLLAUDO***

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzia difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.

Il collaudo comprende tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Il collaudo sarà effettuato non oltre 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il Collaudatore, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell'Appaltatore.

Della visita di collaudo è redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell'intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dall'Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal Committente e da quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prescritto dal Collaudatore entro il termine fissato dal medesimo.

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per l'esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore vi abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l'onere all'Appaltatore.

Competono all'Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all'Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso; in difetto vale quanto precisato al precedente periodo.

Fermo restando quanto sopra esposto ma considerate le particolari caratteristiche delle opere l'appaltatore potrà richiedere la redazione del "Verbale di Ultimazione delle Opere a Verde". Tale verbale, in funzione dell'andamento delle opere, potrà essere redatto ad insindacabile giudizio della D.L., per stralci successivi di aree a condizione che:

- i lavori nelle aree siano completamente ultimati nella singola area;
- le aree possano essere consegnate alla Committente e siano dotate di accesso dall'esterno del cantiere;
- le aree siano di superficie molto ampia (almeno 15 ha e meglio 20 ha) e abbiano chiara continuità territoriale; a tale scopo il progetto riporta in apposita tavola una proposta di individuazione di tali aree di ultimazione (vedi tav. E02 a.2).
- le aree siano chiaramente delimitate ai fini della sicurezza anche per la presenza di pubblico esterno.

Quanto sopra comunque ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori.

Dalla data di redazione del verbale decorre il termine per la manutenzione contrattuale.

Durante la fase di consegna delle opere ed entro la data di collaudo sarà redatto Piano di gestione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e funzionamento dettagliato di tutte le opere e in particolare degli impianti di cui all'art. 20.

### ***Art. 43 - RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO***

Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche successivi all'inizio dei lavori, il Collaudatore redige apposita relazione di verifica di conformità, formulando le proprie considerazioni in merito, esprimendosi in merito alla collaudabilità del lavoro ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande dell'Appaltatore e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere relativamente all'impresa, tenuto conto delle modalità di esecuzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa stessa (in riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese).

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di legge.

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

#### **Art. 44 - COLLAUDO STATICO**

Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione, tutte le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio e in genere le opere strutturali sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia agli Enti competenti.

Entro 60 giorni dal termine dei lavori di costruzione delle strutture il D.L. depositerà al competente ufficio la relazione a strutture ultimate.

Il Collaudatore eseguirà le prove di collaudo ed emetterà il relativo certificato entro i termini previsti dalla vigente legislazione.

Nel corso dell'esecuzione delle opere l'Appaltatore è pertanto tenuto all'esecuzione dei prelievi di campioni di calcestruzzo, acciaio, ed altri materiali strutturali per eseguire le necessarie prove di laboratorio.

#### **Art. 45 - ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE**

Avvenuta l'ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, procedendo alla presa in consegna anticipata a condizione che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;
- c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o del lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione e la manutenzione in particolare delle opere a verde nei termini contrattuali.

#### **Art. 46 - GARANZIE**

All'Appaltatore è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva come indicato in premessa e ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Salvo il disposto dell'art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Appaltante per la durata di due anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti delle opere a verde e nelle opere murarie e di pavimentazione, per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite all'Appaltante.



L'impresa è tenuta alla sostituzione di tutte le piante non attecchite (fornitura e piantagione) senza alcun onere per la stazione appaltante per il periodo indicato di manutenzione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Inoltre, a garanzia della corretta esecuzione delle opere di manutenzione del verde, qualora la loro realizzazione ecceda la data di emissione del certificato di collaudo l'impresa è tenuta alla produzione di una apposita garanzia fideiussoria di valore almeno pari al valore delle opere in questione oggetto di manutenzione (comprese forniture di altri soggetti) e della loro manutenzione al lordo del ribasso reso in sede di gara. Tale fidejussione avrà validità dalla data di emissione del certificato fino allo spirare dei termini di manutenzione.

L'impresa inoltre, a partire dalla data di ultimazione dei lavori dovrà garantire al committente visite periodiche ai lavori da parte di tecnico qualificato, di gradimento del Committente, che dia le necessarie indicazioni manutentive con apposita breve relazione da consegnare anche al Committente. Il numero di visite annue del suddetto tecnico dovrà essere di almeno 15.

In caso l'Appaltatore, in sede di gara, abbia offerto la manutenzione degli impianti realizzati per un determinato periodo successivo all'emissione del certificato di collaudo dovrà presentare, a copertura dell'effettiva e puntuale esecuzione delle manutenzioni previste, polizza fideiussoria di valore pari al maggiore tra il doppio del valore delle attività da svolgere stabilito a discrezione della d.l. e la metà del valore delle opere oggetto di manutenzione entrambi al lordo del ribasso reso in sede di gara. Tale fidejussione avrà validità dalla data di emissione del certificato fino allo spirare dei termini di manutenzione.

Tali garanzie devono essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa emessa da istituto autorizzato, e presentata in originale alla Amministrazione prima della sottoscrizione del collaudo. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione.

L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza deve inoltre assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza assicurativa dovrà quindi essere stipulata per un massimale minimo di:

- a) Euro 10.000.000,00 per i rischi di esecuzione,
- b) Euro 500.000,00 per la responsabilità civile per danni causati a terzi: persone, animali e cose nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Con riferimento al punto a) la polizza deve coprire tra l'altro i rischi d'incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere.

Con riferimento al punto b) la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

La polizza deve recare espressamente il vincolo a favore della Amministrazione e deve contenere la previsione del pagamento in favore della stessa anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.

L'Appaltatore trasmette alla Direzione Lavori copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa prestata dall'Appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, l'impresa mandataria o capogruppo, presenterà su mandato irrevocabile delle mandanti, una polizza con caratteristiche equivalenti.



## **TITOLO IX – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

### ***Art. 47 - DANNI ALLE OPERE***

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

### ***Art. 48 - ACCORDO BONARIO***

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale si applica il procedimento dell'Accordo bonario. Questo riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui sopra nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Infine prima dell'approvazione del certificato di collaudo, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Il procedimento avviene ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. 50/2016.

Ove l'accordo bonario non avesse buon esito l'appaltatore potrà instaurare un contenzioso giudiziario.

### ***Art. 49 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE***

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.

L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.

### ***Art. 50 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO***

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano i seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 81/2008;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

*Art. 51 - RECESSO DAL CONTRATTO*

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

L'ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

*Art. 52 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE*

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Vicenza.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

### **ALLEGATI AL CONTRATTO**

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

- progetto esecutivo con capitolato speciale d'appalto;
- disciplinare di gara oppure lettera d'invito;
- verbale di procedura di gara (con relativi allegati);
- provvedimento di aggiudicazione;
- offerta tecnica ;
- offerta economica;
- rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;
- documentazione tecnica offerta in sede di gara dall'impresa e composta da: \_\_\_\_\_ ;
- Polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ ;
- Cauzione definitiva n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ ;
- Procura generale / Procura speciale n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ Notaio \_\_\_\_\_ ;
- Atto costitutivo RTI \_\_\_\_\_ ;
- \_\_\_\_\_ .

Luogo, data \_\_\_\_\_  
Per l'Appaltatore \_\_\_\_\_

Luogo, data \_\_\_\_\_  
Per l'ente committente: \_\_\_\_\_